

Violazione tempi guida e riposo: le responsabilità dell'impresa

Si tratta di una tematica di stretta attualità per le imprese del nostro settore, tenuto conto della gravità della sanzione prevista dal comma 14 dell'art. 174 CdS (da 324 euro a 1.294 euro) e dell'interpretazione che è stata data alla norma dal ministero del Lavoro che, con nota del 2 agosto 2010, ha sostenuto che questa sanzione si applichi per ogni dipendente e per ciascuna violazione rilevata.

Sul punto segnaliamo un'importante pronuncia del Giudice di Pace di Monza del 28 dicembre 2013 che, nonostante non rappresenti un orientamento giurisprudenziale definitivo, potrebbe aprire nuovi scenari sulla questione. In pratica, questa sentenza esclude che debba esserci un automatismo tra l'accertamento della violazione dei tempi di guida e di riposo e l'applicazione della sanzione sopraindicata come, invece, accade oggi nella quasi totalità dei casi. Infatti, la sentenza afferma che il foglio di registrazione del tachigrafo è un documento individuale dell'autista, per cui la Polizia avrebbe dovuto accertarsi se la società, proprietaria del veicolo, avesse preliminarmente dato le

opportune istruzioni al proprio dipendente sull'osservanza dei tempi di guida e di riposo prescritti dal Reg. 561/2006. Nel corso del giudizio, l'impresa ha prodotto una serie di documenti che aveva fornito ai propri autisti (circostanza, questa, comprovata dalle firme apposte da questi ultimi). In particolare, si trattava di un manuale di istruzioni concernente alcuni aspetti della guida quali: rispetto del Codice della strada, tecnica dello sguardo, velocità, distanza di sicurezza, controllo del proprio spazio di manovra, emergenza guida, alimentazione, alcol, farmaci, droghe e, non ultimo, il rispetto delle ore di guida previsti dalla normativa comunitaria. Di conseguenza, l'impresa ha dimostrato di aver agito in maniera diligente, assolvendo al proprio compito di formare e informare i propri conducenti sulle disposizioni rilevanti per il loro lavoro, per cui nessuna responsabilità oggettiva ex art. 174, comma 14 del CdS poteva configurarsi a suo carico. Permaneva la sola responsabilità in solido con l'autista, alla stregua di tutte le altre violazioni del CdS commesse da un soggetto diverso dal proprietario del mezzo. ●